

ti, ai sensi dell'art. 13 - 3° comma - del c.c.l. 1941, hanno chiesto il mantenimento di tale beneficio anche con le nuove tabelle.

Detta richiesta è stata sottoposta all'esame della Commissione del personale nell'adunanza del 26 maggio 1951. Nel corso della discussione sull'argomento venivano manifestati, peraltro, da parte dei membri della Commissione, discordanti pareri, che si riassumono qui di seguito:

- L'accordo 27 novembre 1950, facendo parte integrante del nuovo c.c.l. il cui effetto è stato definitivamente fissato al 1° gennaio 1950 e retroagendo a questa stessa data, ha determinato la decadenza dell'art. 13 del c.c.l. 1941: tale effetto, pertanto, non poteva non considerarsi operante nei riguardi dei promossi con decorrenza 1.1.1950, anche se a questi venne applicato, fino alla data della stipula dell'Accordo, il trattamento previsto dal c.c.l. 1941;

- la questione, in mancanza di una apposita norma transitoria, non può che essere risolta in base ai principi generali